



COMUNE DI BARANZATE

Città Metropolitana di Milano

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2023

Oggetto:	CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2022/2025 E TARIFFE – ANNO 2023
----------	--

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese **Aprile** alle ore **19:06** nella **sala consiliare della scuola media** del Comune di Baranzate in via Aquileia previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seduta di prima convocazione.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i sigg.ri:

Nominativo	Funzione	Pres.	Ass.
ELIA LUCA MARIO	Sindaco	X	
MALASPINA MATTEO	Vice Sindaco	X	
BEVILACQUA ZOE MARIA	Consigliere	X	
CIRIELLO ANTONIO	Consigliere	X	
DE FILIPPIS IONELA	Consigliere	X	
DONAGGIO UMBERTA	Consigliere	X	
SCUDELER AGOSTINO	Consigliere	X	
ACCORDINO DANIELA	Consigliere	X	
DURINI RENZO	Consigliere	X	
CURATOLO GIULIA RACHELE	Consigliere		X
ALDRIGHETTI ELENA	Consigliere	X	
CHIARIELLO FRANCESCO	Consigliere		X
CESARATTO FRANCO STEFANO	Consigliere		X
PRISCIANDARO PIETRO	Consigliere		X
LESMO CLAUDIA	Consigliere		X
DI NARDO STUPPINO GIULIA	Consigliere	X	
ANGELINI GIANNICOLA	Consigliere	X	

Presenti: 12 Assenti: 5

Assiste il **Segretario Comunale dott.ssa Elisa Terrazzino** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente, Renzo Durini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta;

DATO ATTO della discussione che risulta nel verbale agli atti e che rispetto all'appello iniziale sono presenti in aula il Consigliere G. R. Curatolo e C. Lesmo risultando così presenti n. 14 Consiglieri;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2020 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28/06/2021 a seguito del D.lgs. 116/2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i provvedimenti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

EVIDENZIATO che il prelievo dei rifiuti deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti come disposto dall'art. 1 comma 654, Legge 147/2013;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 683, Legge 147/2013, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e quota

variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

CONSIDERATO che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città metropolitana.

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 5-quinquies del D.l. n. 228 del 2021 (cd. 'Milleproroghe'), convertito in L. n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

PRESO ATTO che con L. 197/2022 è stato disposto il differimento dell'approvazione del bilancio degli enti locali al 30 aprile 2023;

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 22 del 28/04/2022 con cui è stato approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) Tari 2022/2025 (allegato);

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 23 del 28/04/2022 con cui sono state approvate le tariffe Tari anno 2022 (allegato);

PRESO ATTO che l'MTR-2 prevede in via ordinaria l'aggiornamento biennale per le annualità 2024 e 2025, mentre per l'annualità 2023 non è previsto alcun aggiornamento. È prevista la possibilità per l'Ente Territorialmente Competente (Comune) di presentare una revisione infra-periodo qualora lo stesso accerti un'eventuale situazione di squilibrio economico e finanziario.

PRESO ATTO che, dopo attenta valutazione economico e finanziaria preventiva dell'esercizio 2023, e preso atto del preventivo dei costi del servizio per l'anno 2023

presentato dalla Servizi Comunali S.P.A., si ritiene di non dover procedere alla revisione infra-periodo per l'anno 2023 in quanto il Piano Economico Finanziario 2023, così come approvato nell'anno 2022, non pregiudica gli obiettivi inseriti nel piano stesso, e non pone l'intera gestione in una situazione di disequilibrio economico e finanziario;

CONSIDERATO, pertanto, di confermare per l'anno 2023 il PEF 2022/2025 approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 28/04/2022 e, conseguentemente, di confermare per l'anno 2023 le Tariffe Tari approvate con Deliberazione di C.C. n. 23 del 28/04/2022;

RITENUTO di esentare anche nel 2023 dal pagamento della tassa rifiuti, tutte le utenze domestiche con Isee fino a euro 8.265,00 previa presentazione di istanza al Comune, in quanto le risorse stanziare nel 2022 per lo stesso scopo non sono state completamente esaurite, per un importo presunto di € 45.692,00;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI gli allegati pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Con votazione espressa per alzata di mano a seguito della quale si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Consiglieri Comunali presenti n. 14;
Consiglieri Comunali votanti n. 14;
Voti contrari n. 2 Consiglieri C. Lesmo, G. Di Nardo Stuppino
Voti favorevoli n. 12

DELIBERA

1. DI dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI confermare per l'anno 2023 il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022/2025 approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 28/04/2022, allegato alla presente di cui è parte integrante e sostanziale, non ritenendo necessario dover procedere alla revisione infra-periodo per l'anno 2023 in quanto il Piano Economico Finanziario 2023, così come approvato nell'anno 2022, non pregiudica gli obiettivi inseriti nel piano stesso, e non pone l'intera gestione in una situazione di disequilibrio economico e finanziario;
3. DI confermare per l'anno 2023 le tariffe TARI, suddivise tra utenze domestiche e non domestiche, approvate con Deliberazione di C.C. n. 23 del 28/04/2022, allegate alla cui presente di cui sono parte integrante e sostanziale;
4. DI confermare per l'anno 2023 l'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti per le utenze domestiche con Isee fino a euro 8.265,00, dando atto che tale esenzione trova copertura nelle risorse ricevute dallo Stato e non del tutto ancora esaurite;
5. DI provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale,

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Renzo Durini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Elisa Terrazzino
